

## Art. 2

Il dott. Vito Zingale, nato a Siracusa il 22 giugno 1967 ed ivi residente in viale Santa Panagia, 278, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

## Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione: in caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

## Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

## Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015, il presente decreto sarà pubblicato nel sito di questa Amministrazione.

Palermo, 16 marzo 2017.

LO BELLO

(2017.13.813)041

DECRETO 27 marzo 2017.

**Determinazione, per il biennio 2017-2018, dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.**

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;

Visto l'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;

Visti i decreti dell'Assessore per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca del 30 luglio 2003, per

il biennio 2003/2004; del 24 maggio 2005 per il biennio 2005/2006; del 22 marzo 2007, per il biennio 2007/2008; del 7 gennaio 2009, per il biennio 2009/2010; per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi;

Visti i decreti dell'Assessore per le attività produttive del 6 settembre 2011, per il biennio 2011/2012; del 2 marzo 2013, per il biennio 2013/2014; del 23 giugno 2015, per il biennio 2015/2016; per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi;

Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15;

Vista la legge n. 4 dell'11 marzo 2017, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2017;

Visto il parere favorevole reso a maggioranza dalla C.R.C. nella seduta dell'8 marzo 2017;

Decreta:

## Art. 1

Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2017/2018 è determinato nella misura sotto indicata:

a) enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a € 250,00 o un fatturato non superiore a € 75.000,00, il contributo è di € 260,00;

b) enti cooperativi con numero dei soci da 101 a 500 o un capitale sociale versato da € 250,01 a € 1.000,00 o un fatturato da € 75.000,01 a € 150.000,00 il contributo è di € 520,00;

c) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da € 1.000,01 a € 2.000,00 o un fatturato da € 150.000,01 a € 300.000,00 il contributo è di € 1.000,00;

d) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da € 2.000,01 a € 65.000,00 o un fatturato da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.200,00;

e) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a € 65.000,00 o un fatturato superiore a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.500,00;

f) per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci il contributo è di € 1.900,00; da 981 a 1.680 il contributo è di € 3.600,00; oltre 1.681 soci il contributo è di € 6.400,00.

Per le cooperative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2017/2018 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il 31 dicembre 2016, il contributo è fissato nella misura minima di € 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera f) che risultano pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio 2017/2018, il contributo è fissato nella misura minima di € 1.900,00.

Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che ricadono nelle fasce d) ed e) del presente decreto, si applicherà la fascia c) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della titolarità dell'area o della

delibera comunale di assegnazione o della promessa di finanziamento a seguito bando.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e, in assenza, dall'ultimo bilancio di esercizio depositato. Per fatturato deve intendersi il valore della produzione della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile.

I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti di cui ai commi precedenti prevale quello riferibile alla fascia più alta.

#### Art. 2

Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Per gli enti cooperativi a revisione annuale la maggioranza, di cui al precedente articolo, dovrà essere versata entro il 31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo.

Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2017/2018, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese, il cui ufficio provvederà anche ad informare, al fine dell'aggiornamento dello schedario, il servizio competente dell'Assessorato delle attività produttive, dell'avvenuta nuova iscrizione.

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni regionali.

Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il contributo loro spettante per l'80% all'associazione regionale che effettua la revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.

Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 10.S dell'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento, copia del versamento effettuato a favore della Regione siciliana per l'accertamento in entrata delle somme.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15, legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi preclude, come previsto dalla legge, l'eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione.

#### Art. 3

Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, le associazioni sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.

Le associazioni hanno l'obbligo altresì di trasmettere, allegare alle risultanze dell'attività revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente o non, copia del pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le cooperative non aderenti anche copia del pagamento del contributo revisionale relativo ai bienni 2013/2014 e 2015/2016.

#### Art. 4

L'ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle Associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive chiedendo il riesame della somma posta a carico.

L'Assessorato delle attività produttive, sentite le parti, decide entro 90 giorni.

La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato, pubblicato nel sito del Dipartimento, ed inviato integralmente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 27 marzo 2017.

LO BELLO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 6 aprile 2017 al n. 383.

(2017.13.791)040

## ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 9 marzo 2017.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.**

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

**Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione**